

	<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA</b>	Rev. 00 del 25/03/2022
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	Pag. 1 di 10

L' anno ....., il giorno ....., del mese di ....., presso la sede della Società degli Alpinisti Tridentini in Trento, Via Mancini n. 57

#### FRA LE PARTI

1. SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI, in sigla SAT, con sede legale in 38121 Trento Via Mancini n. 57, Codice Fiscale 80003990225, Partita IVA 00438280224 rappresentata dalla Presidente Anna Facchini, nata a Trento il 21.08.1957, domiciliata presso la sede della SAT, in esecuzione della deliberazione della Giunta in data .....
2. Ing. ...., nato a ..... il ..... con studio in ..... (....., Via .....n. ....C.A.P. .... Codice Fiscale/ Partita IVA .....

#### PREMESSO CHE

- con il bando prot. n. ... di data ..... SAT ha indetto un concorso di progettazione per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente, per un importo complessivo stimato di euro .....- (di cui costi della sicurezza pari a euro 0,00.-), al netto di IVA e rivalsa per oneri previdenziali;
- che sulla base del verbale dd. ...., l'ing./arch. .... è stato proclamato vincitore del concorso;
- che in data .... il predetto ing./arch. .... ha perfezionato lo sviluppo del progetto preliminare presentato in sede di concorso, presentando gli elaborati di cui all'allegato A del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993;
- che in data ... la Giunta SAT ha assentito il prosieguo dell'iter progettuale ed autorizzato l'affidamento dei successivi livelli di progettazione al suddetto vincitore del concorso;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### 1. DEFINIZIONI

1. Per "Committente" si intende la Società degli Alpinisti Tridentini, in sigla SAT, che affida l'incarico di cui al presente Contratto.
2. Per Professionista si intende l'operatore economico di cui all'art. 20, comma 3 della L.P. 26/1993, che assume gli obblighi previsti dal presente Contratto.

#### 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, il seguente incarico:

a) Progettazione definitiva di cui all'art. 16 della L.P.26/1993;

b) Progettazione esecutiva di cui all'art. 17 della L.P. 26/1993

relativamente ai programmati lavori di **ampliamento e il rifacimento dell'ultimo piano del rifugio Tommaso Pedrotti alla Tosa (TN)**, di cui al progetto preliminare in premessa

L'importo stimato dei lavori ammonta ad **euro 990.000.-**, al netto di iva, così ripartiti:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità à <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.21	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004</i>	1.20	480'000.00	8.3395358300%

	<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA</b>	Rev. 00 del 25/03/2022
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	Pag. 2 di 10

STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.</i>	0.95	300'000.00	9.4439401500%
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1.15	40'000.00	17.4269990600 %
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0.85	90'000.00	13.4304488200 %
IMPIANTI	IB.11	<i>Campi fotovoltaici - Parchi eolici</i>	0.90	80'000.00	13.9336207400 %

2. Il Committente si riserva la facoltà di affidare al Professionista, che in tal caso fin d'ora dichiara di accettare, la progettazione di ulteriori interventi di manutenzione presso la struttura di cui al presente Contratto, alle stesse condizioni economiche e normative di cui al presente Contratto. In tal caso le Parti redigeranno un atto aggiuntivo al presente, che riporterà l'importo stimato delle opere e la relativa classificazione. L'affidamento degli ulteriori servizi potrà avvenire anche nella forma della variante progettuale o della variante in corso d'opera di cui agli artt. 10 e 11 del presente Contratto.
3. Il Contratto dovrà essere eseguito in conformità alle leggi e regolamenti vigenti nell'ordinamento provinciale di Trento in materia di lavori pubblici, di ambiente e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

### 3 - OBBLIGHI GENERALI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Professionista è tenuto ad osservare tutte le normative vigenti in materia e, in particolare, a verificare la compatibilità dei lavori con gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Il Professionista è tenuto ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto con le modalità e l'organizzazione indicate nella proposta progettuale presentata nell'ambito del concorso di progettazione in premessa.
3. Egli è altresì tenuto a partecipare a specifiche riunioni organizzative presso la sede del Committente o in luogo indicato dal medesimo, al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo offerto nell'ambito della procedura di affidamento.
4. Il Professionista può avvalersi, per le prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua competenza tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista stesso, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
5. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo Professionista. Il Committente può, in ogni momento, chiedere al Professionista l'allontanamento o la sostituzione immediati dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.

	<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA</b>	Rev. 00 del 25/03/2022
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	Pag. 3 di 10

#### 4. PRESTAZIONI COMPRESSE IN CONTRATTO

##### 4.1. PROGETTAZIONE

1. La progettazione oggetto del presente contratto dovrà essere redatta sulla base della documentazione progettuale già predisposta, costituita dal progetto preliminare presentato in sede al concorso di progettazione in premessa dal medesimo Professionista.
2. Il progetto, nei suoi diversi livelli, dovrà essere redatto secondo quanto prevedono l'articolo 9 e gli allegati B (progetto definitivo) e C (progetto esecutivo) - del D.P.P. 11/05/2012 n. 9/84 Leg., il Capitolato prestazionale di cui all'allegato H del medesimo D.P.P., per le parti attinenti, nonché le vigenti norme in materia.
3. Il Professionista è tenuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
  - a) prima di eseguire la progettazione definitiva, eseguire le indagini sulle strutture (quali eventuali indagini sismiche e prove di carico) disponendo in merito alla tipologia e all'ubicazione delle stesse; tali indagini sono a carico del Professionista e comprese nell'incarico;
  - b) redigere, a seguito delle suddette indagini, apposita relazione di supporto alla successiva progettazione definitiva ed esecutiva;
  - c) effettuare la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 40 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg, secondo quanto stabilisce l'art. 39 del medesimo decreto;
  - d) individuare, nell'ambito del costo complessivo dei lavori da appaltare, i costi della manodopera secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  - e) a segnalare tempestivamente al Committente ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possano impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione;
  - f) a confrontarsi periodicamente con il Responsabile del procedimento al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. E' obbligato pertanto ad effettuare i necessari incontri, convegni informativi e simili per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera e per la definizione delle soluzioni concordate;
  - g) attuare tutte le verifiche preliminari con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni nulla osta e pareri richieste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura del Committente;
  - h) redigere il progetto entro il limite di spesa, escluse le somme a disposizione, come indicato all'art. 2. **Il rispetto di detto limite di spesa costituisce specifica obbligazione del Professionista e non potrà essere superato se non su espressa richiesta del Committente;**
  - i) assumere gli opportuni contatti con gli eventuali altri professionisti individuati per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'intervento, quali il CSE, Direttore lavori ecc...;
  - j) qualora non venga incaricato anche della direzione lavori, fornire tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori in merito al progetto da lui redatto, senza che questo comporti alcun onere per il Committente.
4. Qualora il Committente lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti o stralci funzionali.
5. Il Professionista deve consegnare il progetto definitivo e, se autorizzato, il progetto esecutivo, in numero minimo di 3 copie cartacee, timbrate e firmate in originale e su supporto magnetico in formato PDF per gli elaborati di testo, in formato DWG di Autocad v. 2010 o superiore, completi dei files necessari per la configurazione delle stampe, per gli elaborati grafici. Delle tavole di progetto devono essere presentate inoltre anche i files in formato PDF (ACROBAT). I computi e i listini dovranno essere presentati in formato Primus 3000 o superiori. I documenti informatici dovranno essere firmati digitalmente. E' tenuto altresì a consegnare copia cartacea degli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta ed altri titoli necessari per l'avvio dell'esecuzione dei lavori, nel numero minimo richiesto dalle Amministrazioni e Soggetti competenti al loro rilascio, nonché gli

	<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA</b>	Rev. 00 del 25/03/2022
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	Pag. 4 di 10

eventuali elaborati necessari per eventuali procedure di espropriazione o asservimento ovvero di compravendita immobiliare.

6. Il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che a giudizio del Committente siano necessarie al fine di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Responsabile del procedimento e finalizzate, a giudizio dello stesso, a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Committente ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto, le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del presente contratto e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.
7. Il Professionista si impegna altresì, fino al momento dell'approvazione del progetto, a redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dal Committente, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse.

## 5. TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Professionista si impegna a rispettare i seguenti termini:
  - a) per la presentazione del progetto definitivo: **60 giorni naturali** consecutivi dalla comunicazione, da parte del Committente, dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico;
  - b) per la presentazione del progetto esecutivo: **30 giorni naturali** consecutivi dalla comunicazione, da parte del Committente, dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico.

## 6. PENALI

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal precedente articolo, per causa del Professionista, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 5 per mille del corrispettivo pattuito. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo, fermo restando che il Committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto. Nel caso in cui il ritardo del Professionista ecceda giorni 15 (quindici), il Committente si riserva la facoltà ugualmente di risolvere il rapporto contrattuale. Per motivi validi e giustificati il Committente, con specifico provvedimento, può concedere proroghe dei termini, a seguito di motivata richiesta da parte del Professionista.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

## 7. GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva non è richiesta.

## 8. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista deve essere munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza, avente massimale adeguato in relazione all'importo stimato dell'opera, comunque non inferiore ad € 200.000.
2. Il Professionista è tenuto a mantenere attiva la suddetta polizza per tutta la durata dell'incarico ed a consegnare al Committente copia della stessa e la prova dell'avvenuto pagamento dei premi via via corrisposti.
3. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico del Committente nuove spese di progettazione o maggiori costi.

## 9. INCARICHI AD ALTRI PROFESSIONISTI

	<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA</b>	Rev. 00 del 25/03/2022
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	Pag. 5 di 10

1. Il Committente si riserva la facoltà di affidare ad altri soggetti lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del contratto. In tal caso il Professionista è tenuto ad assumere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti incarichi ed a tenerne conto nella progettazione.

#### **10. VARIANTI PROGETTUALI**

1. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori.
2. L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1. deve essere previamente autorizzato dal Committente e comporta la stipulazione di apposito atto aggiuntivo.
3. All'atto aggiuntivo saranno applicate le medesime condizioni previste per il contratto originario.
4. Nel caso in cui le variazioni si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori o carenze progettuali, il Professionista è tenuto a redigere la variante senza ulteriori oneri a carico del Committente. Rimane salvo il diritto del Committente di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

#### **11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

1. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti in corso d'opera che si rendano necessarie.
2. La progettazione delle varianti in corso d'opera è, di regola, affidata al progettista.
3. La progettazione delle varianti in corso d'opera e la relativa direzione dei lavori potranno essere affidate al Professionista incaricato della direzione lavori, se diverso dal Professionista. In tal caso il Professionista è tenuto fornire al direttore lavori tutte le notizie ed informazioni necessarie per la redazione della perizia.
4. L'affidamento dell'incarico di progettazione delle varianti in corso d'opera deve essere previamente autorizzato dal Committente e comporta la stipulazione di apposito atto aggiuntivo.
5. All'atto aggiuntivo saranno applicate le medesime condizioni previste per il contratto originario.
6. Nel caso in cui le variazioni si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori o carenze progettuali, anche se emerse dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, il Professionista è tenuto a redigere la variante senza ulteriori oneri a carico del Committente. Rimane salvo il diritto del Committente di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

#### **12. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI**

1. Il corrispettivo spettante al Professionista è pari all'importo previsto nel documento "Determinazione compensi per la progettazione", allegato al presente contratto, ridotto dello sconto pari al 20% su ciascuna voce, al netto di IVA e della rivalsa spettante al Professionista per oneri previdenziali nel limite massimo del 4%.
2. Non si darà luogo a rideterminazione del corrispettivo a fronte di variazioni, comunque intervenute, riferite esclusivamente alla diversa ripartizione fra le classi e categorie di lavori di cui al D.M.17 giugno 2016, rispetto a quanto previsto dal presente contratto.
3. Il corrispettivo è liquidato con le seguenti modalità:
  - a) alla sottoscrizione dell'incarico è riconosciuto un primo acconto corrispondente all'importo delle spese forfettarie conglobate con riguardo alla prima fase di progettazione; l'acconto è versato entro 30 giorni dal ricevimento della corrispondente fattura, nonché di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, trattandosi di liquidazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, di importo pari all'acconto medesimo. La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla data di maturazione del diritto al pagamento delle competenze relative al progetto definitivo;
  - b) sarà corrisposto il saldo delle competenze relative a ciascun livello di progettazione realizzato in esecuzione del presente contratto, subordinatamente all'avvenuta approvazione dei relativi elaborati da parte del Committente ed ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari.

	<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA</b>	Rev. 00 del 25/03/2022
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	Pag. 6 di 10

4. Qualora l'approvazione degli elaborati di progetto, nella rispettiva fase, non intervenga entro tre mesi dalla data della loro consegna, il Committente sarà tenuto a corrispondere al Professionista un acconto del corrispettivo fino a raggiungere i 9/10 del corrispettivo totale spettante per le prestazioni eseguite. Qualora il ritardo non dipenda da fatti imputabili al Committente, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati consegnati dal Professionista, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito gli elaborati al Committente con le modifiche suggerite dallo stesso e dalle altre amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari. Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate per intero entro un anno dalla consegna degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Committente.
5. Tutti i pagamenti spettanti al Professionista saranno eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente di regolare fattura, fatti salvi i controlli di legge. In caso di ritardo, non imputabile al Professionista, spettano a quest'ultimo gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
6. Tutti i pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista con nota del Responsabile del procedimento.

### **13. VARIAZIONI DEL CORRISPETTIVO**

1. Qualora venga richiesto al Professionista di redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti o stralci funzionali, spetta ad esso un compenso suppletivo determinato in base alle effettive prestazioni necessarie.
2. Qualora il Committente richieda l'introduzione di modifiche in riferimento a fasi della prestazione già svolte dal Professionista, a quest'ultimo può essere riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore se le modifiche non conseguono a prescrizioni che costituiscono condizioni per l'approvazione del progetto e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) le modifiche richieste comportano un incremento dei tempi di elaborazione del progetto;
  - b) le modifiche richieste comportano la completa rielaborazione di prestazioni già svolte in fasi precedenti già verificate.
3. Qualora in corso di progettazione sia stato espressamente autorizzato il superamento dell'importo originale di progetto, il corrispettivo sarà rideterminato in misura proporzionale all'importo finale. Non rilevano, ai fini della rideterminazione del corrispettivo, le variazioni degli importi previsti nel quadro economico fra le somme a disposizione quali, a titolo indicativo e non esaustivo: espropri, spese tecniche, oneri fiscali, accantonamenti per lavori in economia non oggetto di progettazione.
4. Il corrispettivo dovuto al Professionista per la redazione delle varianti di cui agli artt. 10 e 11 del presente contratto è calcolato – ove non diversamente concordato – applicando, quale riferimento, le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante. Gli importi da assumere a base per la determinazione del corrispettivo sono da sommare a quelli originari di progetto ed il corrispettivo sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle percentuali di riferimento di cui alle sopra richiamate tariffe professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di corrispettivo concordate per l'incarico originario. Potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica ovvero riguardino variazioni del quadro economico relative alle sole somme a disposizione.

### **14. SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 20, comma 12bis della L.P. 26/1993, il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, alla

	<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA</b>	Rev. 00 del 25/03/2022
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	Pag. 7 di 10

caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio ed alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

2. Il subappalto è comunque subordinato all'effettiva autorizzazione da parte del Committente.
3. Il Professionista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
4. Resta, in tutti i casi di cui ai commi precedenti, ferma la responsabilità esclusiva del Professionista.

#### **15. TUTELA DEI LAVORATORI E COLLABORATORI**

1. Il Professionista e l'eventuale subappaltatore sono tenuti ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

#### **16. SICUREZZA SUL LAVORO**

1. Il Professionista dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare quelle previste nel D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
2. Il Professionista è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia. I relativi costi rimangono a carico del Professionista.
3. L'incidenza degli oneri della sicurezza ai fini dell'esecuzione del servizio è pari a 0 (zero).
4. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi interni", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. del Professionista (ad esempio la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, i costi "COVID", le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali del Professionista.

#### **17. RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**

1. Il Committente si riserva, a conclusione di ciascuna fase di progettazione, la facoltà di negare l'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico oggetto del Contratto, recedendo dallo stesso, ricorrendo giustificati motivi.
2. L'attivazione da parte del Committente della facoltà di cui al comma precedente comporta il diritto del Professionista al pagamento del corrispettivo previsto per la sola fase di progettazione effettivamente approvata e non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o risarcimento danni né indennità per incarico parziale.

#### **18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Committente ovvero la penale per ritardo prevista nel presente Contratto raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% del corrispettivo pattuito, ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, senza alcun obbligo di previa messa in mora, restando libero da ogni impegno verso il medesimo senza che esso possa pretendere alcun compenso o indennizzo per onorari o rimborsi spese.
2. Il Committente potrà inoltre risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal precedente comma, dagli art. 108 e 110 del d.lgs. 50/2016 - fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 110 - anche nei seguenti casi:

	<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA</b>	Rev. 00 del 25/03/2022
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	Pag. 8 di 10

- a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - b) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza da parte del Professionista;
  - c) perdita, da parte del Professionista, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o la capacità, anche temporanea, di svolgere la professione regolamentata;
  - d) accertati inadempimenti rispetto alla normativa sociale, ambientale e/o deontologica applicabili;
  - e) violazione, da parte dell'Appaltatore, di norme di comportamento previste nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dal Committente.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, la risoluzione unilaterale del contratto è esercitabile da parte del Committente previa semplice messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
  4. Qualora il Professionista risulti ancora inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite di quanto utilizzabile dal Committente al fine del proseguimento dell'incarico con altro professionista, senza ulteriori indennizzi né maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.
  5. Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste, ed indipendentemente dall'applicazione di esse, sono sempre dovuti dal Professionista i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito del Professionista in ragione delle prestazioni eseguite.

#### **19. DISPONIBILITA' DEL PROGETTO**

1. I progetti ed i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Committente, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui il Committente ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali, come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

#### **20. FACOLTA' DEL COMMITTENTE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI**

1. In casi di carenza e/o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto il Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di terzi soggetti.
2. Il Professionista si impegna a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Committente a norma del presente articolo.

#### **21. RISERVATEZZA**

1. Il Professionista è obbligato a non rivelare a terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione dal Committente per l'esecuzione del Contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo di riservatezza, il Professionista dovrà risarcire al Committente i danni che ne dovessero derivare.
2. Il Professionista si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
3. Il Professionista è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

	<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA</b>	Rev. 00 del 25/03/2022
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	Pag. 9 di 10

4. Il Professionista non dovrà conservare, su qualsiasi formato e supporto, i dati e copia degli stessi, ricevuti o acquisiti ai fini dell'esecuzione del contratto, fatti salvi gli obblighi di legge.

## **22. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Si concorda di richiedere la registrazione del presente contratto, a tassa fissa in quanto atto soggetto ad I.V.A., solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.
2. Sono a carico del Professionista tutte le spese relative al presente contratto, nonché le imposte e tasse conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A. e della rivalsa per oneri previdenziali spettante per legge, nel limite massimo del 4%.

## **23. DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA E RECAPITI**

1. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni variazione delle stesse.

## **24. INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI**

1. Con la firma del Contratto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, né di conflitto di interessi, rispetto all'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto o sospeso, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

## **25. CONCLUSIONE DELL'INCARICO**

1. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, l'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso:
  - a.) per le prestazioni di progettazione, con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del Committente e previa dichiarazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza dei medesimi.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le controversie sono definite, preferibilmente, in via bonaria tra il Responsabile del procedimento ed il Professionista.
2. Per le controversie non definite ai sensi del comma 1, il Foro competente è individuato in via esclusiva in base alla sede del Committente, con esclusione della competenza arbitrale. E' sempre possibile la transazione.

Trento, \_\_\_\_\_

SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del presente Contratto.

IL PROFESSIONISTA

All.: 1) Determinazione compensi per la progettazione

	<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA</b>	Rev. 00 del 25/03/2022
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	Pag. <b>10</b> di <b>10</b>